



# COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N. 25 Del 31/07/2023

Oggetto:	APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.
----------	---

L'anno duemilaventitre, il giorno trentuno del mese di Luglio alle ore 21:00, presso la sala del consiglio comunale. Alla Prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nominativo		Nominativo	
GASPERI FILIPPO	P	BUSCAGLIA MATTEO	P
LENTI THOMAS	P	PETRELLA ANGELO	A
BULZINETTI ANGELA	P	SANCHINI SILVIA	P
DENTI ARIANNA	A	DEL MAGNA ELEONORA	P
ROSSINI MARINO	P	CALESINI BARBARA	P
LAVANNA ROBERTO	P	DEL PRETE MARIANNA	A

Presenti: 9

Assenti: 3

Verificato il numero legale degli intervenuti,

- presiede il sig. Dott. Gasperi Filippo nella sua qualità di Presidente;
- partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott. Sandro Ricci
- vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta è pubblica



# COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

*Viene sottoposta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione dall'assessore Rag. Marino Rossini:*

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

*“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;*

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO altresì il comma 847 dell'art.1 della Legge n. 160/2019, “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 28/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato istituito a far data dal 01 gennaio 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019 e conseguentemente è stato approvato il relativo regolamento comunale per l'applicazione;

PRESO ATTO che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 dell'11/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad apportare modifiche al regolamento di cui trattasi in precedenza approvato;

CONSIDERATO che si rende necessario apportare una nuova modifica al regolamento di cui trattasi in particolare all'art. 29 denominato “ESENZIONI” al fine di prevedere la facoltà di esentare dal pagamento del CUP le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative patrocinate dall'ente di carattere culturale, turistico, promozionale, sportivo, politico, sindacale, religioso, assistenziale, celebrativo e del tempo libero;

VISTA la modifica al regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale,

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:



# COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

*«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

CONSIDERATO che il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 marzo 2023;

VISTO l'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 da parte degli enti locali è stato nuovamente differito al 30 aprile 2023;

VISTO il successivo decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2023, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023/2025 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2023;

VISTO infine il successivo decreto del 30 maggio 2023 sempre del Ministero dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2023, con il quale si differisce al 31 luglio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

RITENUTO di proporre la modifica del Regolamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a far data dal 1° gennaio 2023;

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;



# COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

ATTESO che la modifica dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO al protocollo dell'Ente, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 41 in data 28/09/2020;

## PROPONE

- 1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI APPROVARE al «*Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*», approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 28/12/2020 e successivamente modificato con deliberazione n. 2 dell'11/02/2021, la modifica all'articolo 29, inserendo il comma 2, quale risultante nell'allegato sub 1) al presente provvedimento;
- 3) DI DARE ATTO che il nuovo testo del «*Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*», quale risultante dalle modifiche di cui sopra risulta allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e che si compone di n. 47 articoli e degli allegati A) e B);
- 4) DI DARE ATTO che la suddetta modifica al regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023;
- 5) DI DARE ATTO altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 6) DI DEMANDARE ai relativi responsabili di Settore l'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti all'entrata in vigore del nuovo regolamento, nell'ambito delle rispettive competenze;
- 7) DI DEMANDARE al responsabile del Servizio Tributi la trasmissione al concessionario ABACO SPA, della presente deliberazione;
- 8) DI ASSICURARE alle presenti modifiche al Regolamento la massima pubblicità, pubblicando lo stesso sul sito web istituzionale e nella sezione "Disposizioni generali" – "Atti generali" della pagina Amministrazione Trasparente dell'Ente.

Si richiede di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del Settore Servizi Finanziari;

SENTITA la relazione illustrativa della proposta effettuata dall' assessore Rossini Marino;

PRESO ATTO di quanto sopra così come risulta dalla trascrizione del dibattito depositata agli atti;

Il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione,

con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco):

Favorevoli n. 9

### DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra.

Inoltre con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco):

Favorevoli n. 9

### DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto e sottoscritto

Il Presidente  
Dott. Gasperi Filippo

Il Segretario Comunale  
Dott. Sandro Ricci